

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2130 IN DATA 20/07/2009

Oggetto: Comunità Montana Valle Sessera - Art. 12 D.Lgs n. 387/2003. - Autorizzazione per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito nel Comune di Portula, località Granero.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì 20/07/2009;

Premesso che:

Il D.Lgs. 29-12-2003 n. 387, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O., rappresenta la norma con la quale il Governo Italiano ha provveduto a recepire e a dare attuazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; tale Decreto pertanto al fine di adempiere al mandato codificato dalla Comunità Europea si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- promuovere misure per l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nel Nostro Paese;
- concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia di promozione dell'energia elettrica derivante da fonti energetiche rinnovabili ;
- favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

Visti

- la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla Comunità Montana Valle Sessera per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, sito nel Comune di Portula, località Granero in data 28/02/2008, ns prot. n. 9745;
- la nota Ns. prot. n. 13558 del 19/03/2008 con la quale questa Amministrazione richiedeva, al fine di poter avviare il procedimento in parola, di produrre:
 1. Un piano particellare di esproprio completo, corredato anche di adeguati elaborati grafici, nel quale venissero indicate tutte le particelle, o le parti di esse, interessate sia dalla fase cantieristica che dalla realizzazione dell'opera in progetto.
 2. Una relazione di caratterizzazione geologica e geotecnica, a firma di un professionista abilitato (geologo), dei terreni interessati dalle opere, ottenuta per mezzo di una raccolta di dati e notizie dedotti dalla letteratura ovvero ricavati da indagini eseguite precedentemente nella medesima area, ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"; la caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti fra di loro.

3. Un progetto degli apparecchi misuratori di portata e volume ai sensi del D.P.G.R. n° 7/R/2007 finalizzato alla descrizione degli strumenti di limitazione e misurazione delle portate derivabili che si intendono installare, nonché delle soluzioni adottate per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale nel corso d'acqua a valle della captazione e il transito dell'ittiofauna.

4. Un estratto del piano regolatore comunale o intercomunale dal quale risulti la destinazione urbanistica delle aree sulle quali si prevede di realizzare le opere, nonché l'elencazione di tutti i vincoli esistenti sull'area oggetto dell'intervento in progetto e le possibili interferenze con infrastrutture pubbliche.

5. Un estratto del I.G.M. in scala 1:25.000, richiesto dal Comando Militare per rilascio del parere di competenza, al fine di permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti, con riferimento al corso d'acqua dal quale si intende derivare, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare per la raccolta delle acque, le aree da attraversare con le opere progettate e l'ubicazione delle medesime.

6. Un crono programma contenente una sommaria descrizione delle principali attività necessarie per la realizzazione delle opere al servizio della derivazione e dei relativi tempi d'attuazione.

7. La scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

- la nota del 22/04/2008, ns prot n. 18969, con la quale la Comunità Montana Valle Sessera ha provveduto a fornire solo parte delle integrazioni richieste.
- la nota ns. prot. 21686 del 12.5.2008 con la quale questa Amministrazione ha richiesto il piano particellare di esproprio completo dell'indicazione dei nominativi di soggetti potenzialmente interessati all'esecuzione del progetto, al fine di poter procedere con l'avvio del procedimento.
- la nota del 29.5.2008, ns. prot. 24515, con la quale la Comunità Montana Valle Sessera ha fornito le copie del piano particellare di esproprio.
- l'ulteriore richiesta di integrazione avanzata dalla Provincia di Biella con nota ns. prot. n. 26198 del 9/06/2008, considerato che il piano di esproprio prodotto non era ancora completo nella parte riguardante i dati dei soggetti potenzialmente interessati all'esecuzione del progetto.
- la nota ns. prot. n. 28696 del 23/06/2008 da parte della Comunità Montana Valle Sessera contenente i dati richiesti ai fini del completamento della documentazione.

Preso atto

- delle risultanze delle 3 sessioni istruttorie della Conferenza dei Servizi, tenutesi nelle date seguenti: 31/07/2008; 24/02/2009; 31/03/2009;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento formalizzate al proponente a seguito della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi con nota ns. prot. n. 35797 del 12/08/2008 e della richiesta circa la completezza della documentazione fornita fatta dal responsabile del Procedimento con nota ns. prot. n. 54185 del 18/12/2008;
- dei chiarimenti fatti pervenire dal proponente con nota ns. prot. n. 51146 del 2/12/2008, successivamente integrate con note ns. prot. n. 1732 del 15/01/2009 e n. 3652 del 27/01/2009 e della documentazione volontariamente trasmessa dal proponente successivamente ai lavori della 2^a seduta della Conferenza dei Servizi, pervenuta con nota ns. prot. n. 11617 del 18/03/2009.

Viste le risultanze della terza ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 31/03/2009 ; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. per le tinteggiature esterne dell'edificio destinato alla centrale siano scelte tonalità tenui e naturali, coerenti con quelle tipiche della località, e per il manto di copertura siano scelte tegole con tipologia, materiali e tonalità analoghe a quelle del corpo edilizio adiacente, che consentano di ottenere il più elevato livello di congruità paesaggistica con il tessuto edilizio circostante;
2. il paramento in pietra delle nuove opere murarie, laddove previsto in progetto, sia realizzato con blocchetti a spacco di tipo locale disposti con giunti a vista e nel rispetto delle tecniche costruttive del luogo;
3. ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 20/89 l'autorizzazione rilasciata per l'intervento in oggetto, vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;
4. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
5. in sede di progetto esecutivo dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
6. tutti gli interventi di sistemazione non dovranno determinare, in nessun caso, la variazione altimetrica dell'attuale piano di campagna e né determinare modifiche all'assetto morfologico ed idraulico delle sponde così come peraltro previsto dall'art. 29 delle Norme di Attuazione del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
7. il materiale legnoso sradicato potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;
8. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo (taglio da effettuarsi con divieto dello sradicamento delle ceppaie), dovrà essere oggetto di valutazione economica da parte del competente Corpo Forestale dello Stato, al fine di accertare eventuali adempimenti erariali, e dovrà essere depositato esclusivamente all'esterno di aree esondabili;
9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
10. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori / dei tagli della vegetazione dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
12. i lavori autorizzati dovranno essere eseguiti entro il termine prescritto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze, è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del committente, nel caso in cui , per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
13. è esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo abbassamenti o innalzamento d'alveo)in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
15. il Settore decentrato O.O. P:P. della Regione Piemonte si riserva la possibilità di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. La realizzazione dell'opere in progetto dovrà essere eseguita in conformità con quanto disposto:
 - dal D.M. 21/03/1988 n. 449 e s.m.i. nonché delle norme CEI 11-17 fasc. 558 in merito ad eventuali interferenze con elettrodotti aerei o sotterranei preesistenti,
 - dal D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
17. Qualora si rendesse necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera in progetto dovranno essere tempestivamente trasmessi ad ENEL Distribuzioni S.p.A. i progetti esecutivi nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi.
18. dovranno essere seguite tutte le misure di mitigazioni previste nella Relazione Ambientale del gennaio 2007 del progetto preliminare;
19. preso atto che nella documentazione progettuale definitiva non sono stati presentati dati di fondo delle componenti relative ad acque superficiali ed ecosistema acquatico, si ritiene necessario che la fase di monitoraggio si riferisca a quanto presentato nella relazione ambientale del gennaio 2007 a corredo del progetto preliminare.
20. il monitoraggio ambientale dovrà essere effettuato una tantum sul comparto del rumore e delle vibrazioni, al fine di verificare la correttezza degli assunti progettuali ed intraprendere eventuali azioni correttive;
21. si rammenta che l'ARPA, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98, effettuerà il controllo dell'effettiva attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa e di esercizio dell'opera e, pertanto, si richiede che il proponente concordi con il Dipartimento ARPA di Biella i punti su cui effettuare i monitoraggi e dia tempestiva comunicazione e preavviso dell'esecuzione dei rilievi;
22. il piano di monitoraggio proposto non prevede controlli sul comparto del rumore e delle vibrazioni, tuttavia il documento di non necessità di sottoposizione alla fase di V.I.A. impone che vengano previste campagne di monitoraggio, da concordare con l'ente di controllo, se ne richiede pertanto l'inserimento nel disciplinare di concessione;
23. la scala di risalita per l'ittiofauna dovrà essere realizzato con materiali il più possibile "naturali", l'ideale sarebbe l'utilizzo degli stessi massi di fiume.
24. rigoroso rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/03 per quanto riguarda le terre e rocce da scavo;
25. rispetto della stratigrafia del terreno nel riutilizzo del materiale di scavo per fini agricoli.
26. in considerazione dell'importanza del parametro velocità, come rimarcato nelle considerazioni del CREST, si raccomanda prima della messa in funzione dell'impianto, la verifica in campo del rispetto del limite raccomandato $V_{max-i} \leq 1.5$ m/sec; tale controllo si rende necessario per garantire l'effettiva funzionalità dell'opera ed eventualmente avviare le opportune correzioni in fase di realizzazione.
27. che sia comunicato sia l'inizio che il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
28. che sia trasmessa ad ARPA ed alla Provincia, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all'attuazione di tutte le misure di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale, nell'atto autorizzativo finale, nonché nel disciplinare di concessione.

Vista la Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento n. 1284 dell'11/05/2009, fatte proprie le considerazioni ivi contenute che si intendono integralmente richiamate nel presente atto.

Vista la determinazione Dirigenziale n. 2107 del 17/07/09 di approvazione del disciplinare relativo alla concessione di derivazione d'acqua, ad uso Energetico (idroelettrico), sottoscritto dalla Comunità Montana Valle Sessera.

Dato atto che

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta conclusiva ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90;

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Visto il R.D. 15/7/1904 n. 523.

Visto il R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Visto il D.P.R. 20/10/1988 n. 447.

Visto il D.P.R. 6/6/2001 n. 380.

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D. Lgs. 42/2004.

Visto il D. Lgs. 157/2006.

Visto il D. Lgs. 63/2008

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152 e s.s. m.m. i.i.

Vista la L.R. 20/1989.

Vista la L.R. 45/2000.

Vista la L.R. 44/2000

Visto il DPGR 1/R del 20 febbraio 2006;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

– DETERMINA –

- 1 di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, sito nel Comune di Portula, localita' Granero, alla Comunità Montana Valle Sessera con sede legale a Pray (BI), Via B. Sella n. 258.
- 2 Di dare atto che l'approvazione richiamata al punto precedente costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere cui è riferita.
- 3 Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del RD 11/12/1933 n. 1775; D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; LR 29/12/2000 n. 61; DPGR 29/7/2003 n. 10/R; DPGR 25/6/2007 n. 7/R; DPGR 17/7/2007 n. 8/R;
 - autorizzazione idraulica ai sensi del RD 15/7/1904 n. 523 e dell'art. 42 RD 11/12/1993 n. 1775;
 - autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 42/2004, del D. Lgs. 157/2006; D. Lgs. 63/2008; LR 20/1989;
 - autorizzazione per vincolo idrogeologico ai sensi della LR 45/2000;
 - permesso di costruire ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380 da parte del Comune di Coggiola;
 - permesso di costruire ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380 da parte del Comune di Portula;
 - nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95.
- 4 Di stabilire che le autorizzazioni contenute nel presente Provvedimento, soggette a scadenza, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore.
- 5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 6 Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
- 7 Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
- 9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 11 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente.
- 12 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
- 13 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 14 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo dell'allegato B, (documentazione prodotta per l'istruttoria vista) al richiedente ed ai Comuni sede dell'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.
- 15 Insistendo l'impianto in oggetto su area demaniale, si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Settore regionale Opere Pubbliche, allo scopo di consentire la redazione di una concessione con disciplinare che preveda il pagamento di un canone da parte dell'Azienda ai sensi del Regolamento regionale 14R/2004.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì 20/07/2009.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI	
Denominazione Società Madre Comunità Montana Valle Sessera	
Codice Azienda 1768 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 82003510029	
Partita IVA n. 82003510029	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13867</i>
	Comune: <i>Pray</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via B. Sella n. 258.</i>
	Tel: <i>015 767511</i>
	E-mail: <i>cmvallesessera@yahoo.it</i>
Denominazione unità locale operativa: Impianto Idroelettrico Granero	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13833</i>
	Comune: <i>Portula</i>
	Località: <i>Granero</i>
	Indirizzo:
	Tel.:
	E-mail:
Autorizzazioni concesse:	
<ul style="list-style-type: none">▪ concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del RD 11/12/1933 n. 1775; D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; LR 29/12/2000 n. 61; DPGR 29/7/2003 n. 10/R; DPGR 25/6/2007 n. 7/R; DPGR 17/7/2007 n. 8/R;▪ autorizzazione idraulica ai sensi del RD 15/7/1904 n. 523 e dell'art. 42 RD 11/12/1993 n. 1775;▪ autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 42/2004, del D. Lgs. 157/2006; D. Lgs. 63/2008; LR 20/1989;▪ autorizzazione per vincolo idrogeologico ai sensi della LR 45/2000;▪ permesso di costruire ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380 da parte del Comune di Coggiola;▪ permesso di costruire ai sensi del DPR 6/6/01 n. 380 da parte del Comune di Portula;▪ nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95.	

Comunità Montana Valle Sessera – Via B. Sella, 258 – 13867 PRAY (BI)

Allegato **B** – **Granero** - Progetto presentato ed integrazioni

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. per le tinteggiature esterne dell'edificio destinato alla centrale siano scelte tonalità tenui e naturali, coerenti con quelle tipiche della località, e per il manto di copertura siano scelte tegole con tipologia, materiali e tonalità analoghe a quelle del corpo edilizio adiacente, che consentano di ottenere il più elevato livello di congruità paesaggistica con il tessuto edilizio circostante;
2. il paramento in pietra delle nuove opere murarie, laddove previsto in progetto, sia realizzato con blocchetti a spacco di tipo locale disposti con giunti a vista e nel rispetto delle tecniche costruttive del luogo;
3. ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 20/89 l'autorizzazione rilasciata per l'intervento in oggetto, vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;
4. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
5. in sede di progetto esecutivo dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
6. tutti gli interventi di sistemazione non dovranno determinare, in nessun caso, la variazione altimetrica dell'attuale piano di campagna e né determinare modifiche all'assetto morfologico ed idraulico delle sponde così come peraltro previsto dall'art. 29 delle Norme di Attuazione del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
7. il materiale legnoso sradicato potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;
8. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo (taglio da effettuarsi con divieto dello sradicamento delle ceppaie), dovrà essere oggetto di valutazione economica da parte del competente Corpo Forestale dello Stato, al fine di accertare eventuali adempimenti erariali, e dovrà essere depositato esclusivamente all'esterno di aree esondabili;
9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
10. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori / dei tagli della vegetazione dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
12. i lavori autorizzati dovranno essere eseguiti entro il termine prescritto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze, è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del committente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
13. è esclusa ogni responsabilità dell'amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere

- inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
 15. il Settore decentrato O.O. P:P. della Regione Piemonte si riserva la possibilità di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 16. La realizzazione dell'opere in progetto dovrà essere eseguita in conformità con quanto disposto:
 - dal D.M. 21/03/1988 n. 449 e s.m.i. nonché delle norme CEI 11-17 fasc. 558 in merito ad eventuali interferenze con elettrodotti aerei o sotterranei preesistenti,
 - dal D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
 17. Qualora si rendesse necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera in progetto dovranno essere tempestivamente trasmessi ad ENEL Distribuzioni S.p.A. i progetti esecutivi nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi.
 18. dovranno essere seguite tutte le misure di mitigazioni previste nella Relazione Ambientale del gennaio 2007 del progetto preliminare;
 19. preso atto che nella documentazione progettuale definitiva non sono stati presentati dati di fondo delle componenti relative ad acque superficiali ed ecosistema acquatico, si ritiene necessario che la fase di monitoraggio si riferisca a quanto presentato nella relazione ambientale del gennaio 2007 a corredo del progetto preliminare.
 20. il monitoraggio ambientale dovrà essere effettuato una tantum sul comparto del rumore e delle vibrazioni, al fine di verificare la correttezza degli assunti progettuali ed intraprendere eventuali azioni correttive;
 21. si rammenta che l'ARPA, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98, effettuerà il controllo dell'effettiva attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa e di esercizio dell'opera e, pertanto, si richiede che il proponente concordi con il Dipartimento ARPA di Biella i punti su cui effettuare i monitoraggi e dia tempestiva comunicazione e preavviso dell'esecuzione dei rilievi;
 22. il piano di monitoraggio proposto non prevede controlli sul comparto del rumore e delle vibrazioni, tuttavia il documento di non necessità di sottoposizione alla fase di V.I.A. impone che vengano previste campagne di monitoraggio, da concordare con l'ente di controllo, se ne richiede pertanto l'inserimento nel disciplinare di concessione;
 23. la scala di risalita per l'ittiofauna dovrà essere realizzato con materiali il più possibile "naturali", l'ideale sarebbe l'utilizzo degli stessi massi di fiume.
 24. rigoroso rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/03 per quanto riguarda le terre e rocce da scavo;
 25. rispetto della stratigrafia del terreno nel riutilizzo del materiale di scavo per fini agricoli.
 26. in considerazione dell'importanza del parametro velocità, come rimarcato nelle considerazioni del CREST, si raccomanda prima della messa in funzione dell'impianto, la verifica in campo del rispetto del limite raccomandato $V_{max-i} \leq 1.5$ m/sec; tale controllo si rende necessario per garantire l'effettiva funzionalità dell'opera ed eventualmente avviare le opportune correzioni in fase di realizzazione.
 27. che sia comunicato sia l'inizio che il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
 28. che sia trasmessa ad ARPA ed alla Provincia, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all'attuazione di tutte le misure di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale, nell'atto autorizzativo finale, nonché nel disciplinare di concessione.